

N. R.G. 14523/2018



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Antonio Costantini - Presidente
dr. Carlotta Soria - Giudice
dr. Valentina D'Aprile - Giudice rel.

nel procedimento recante n. 14523/2018 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, depositato in data 12 ottobre 2018 da [REDACTED], (alias [REDACTED] [REDACTED] nato a Sharkia, in Egitto, il [REDACTED], CUI [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Stigliano, giusta procura in atti;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

- resistente-

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.06.2020, celebrata, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del d.lgs. 18 del 2020 convertito nella legge 27 del 2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'attività istruttoria, ha pronunciato il seguente

DECRETO

I.- Il ricorrente, cittadino egiziano, nato nel governatorato di Sharkia, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari in data 13 agosto 2018 e notificatogli il giorno 2 ottobre 2018, contenente il diniego dell'istanza di protezione internazionale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previo annullamento del suddetto provvedimento, in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007, nonché, in via subordinata, il riconoscimento dello *status* di beneficiario della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007 oppure del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in virtù degli artt. 5 e 19 d.lgs. n. 286/1998.



Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, nonostante la regolare notifica del ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito.

II.- Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.

III.- Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Deve premettersi l'immeritevole accoglimento dell'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).



Venendo alle risultanze di causa, va, anzitutto, evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione, coerentemente ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE con la decisione del 26/7/2017, in C- 348/2016. In particolare, nell'interpretare la direttiva 2013/32 (*Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), la Corte di Giustizia ha colto la stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata; sicché, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente all'atto dell'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.

Ne discende che l'audizione non costituisce, in linea generale, un obbligo procedurale, ma il relativo espletamento si presta ad essere vagliato dal giudice alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed *ex nunc* contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente.

Nella specie, il ricorrente, cittadino egiziano, orfano di padre e figlio unico, con un livello elementare di istruzione scolastica, con alle spalle un'attività lavorativa di carattere prevalentemente manuale e artigianale, ha riferito, in sede di audizione amministrativa, di essere fuggito dall'Egitto nel 2016, per timore delle minacce di morte ricevute dagli assassini di suo padre che, lavorando come poliziotto in Questura, nel maggio del 2012 fu sparato ed ucciso da ignoti.

In proposito, il richiedente ha precisato che gli assassini del padre erano stati precedentemente arrestati dallo stesso nel 2011, su richiesta dell'allora Presidente Mubarak e che, una volta usciti dal carcere, a seguito dello scoppio della rivoluzione, avevano ucciso il padre del [REDACTED] realizzando, in tal modo, il loro proposito di vendetta.

Dopo l'omicidio del padre, il ricorrente, su sollecitazione della madre, timorosa che gli uccisori del defunto marito potessero colpire anche il figlio, abbandonava il luogo di nascita trascorrendo, prima di arrivare in Italia il 16 aprile del 2016, un anno a Fayum, uno ad Ismaylia ed, infine, uno ad Alessandria.

Interrogato dalla Commissione sulla circostanza di aver ricevuto espresse minacce dagli assassini del padre, il richiedente ha risposto, in maniera non del tutto chiara e lineare, che era stata sua madre ad avere ricevuto dei messaggi minatori sul cellulare, nonostante avesse diverse volte cambiato numero di telefono, e che, in via indiretta, gli aveva riportato che si trattava di minacce rivolte a lui personalmente; di avere autonomamente deciso di non rivolgersi alle autorità di polizia, ritenendo che le stesse, non avendo assicurato protezione al padre, non l'avrebbero garantita neanche nei suoi confronti.



Ha dichiarato, infine, di voler restare in Italia, sentendosi al sicuro e volendo condurre una vita normale al fine anche di aiutare, economicamente, la madre rimasta in Egitto.

Il diniego della Commissione territoriale è ben motivato, sia sul piano dell'inattendibilità intrinseca del racconto dell'istante, sia su quello dell'estraneità della vicenda personale posta a base della fuga alla sfera protetta dall'articolato normativo di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e all'art. 7 del d.lgs. 251/2007.

Numerose sono, infatti, le contraddizioni, le inverosimiglianze e le lacune connesse ai fatti narrati.

Non si ritiene, nello specifico, giustificato come concreto ed attuale il pericolo di essere ucciso dagli stessi assassini di suo padre, perché il piano vendicativo di costoro risulta essersi compiuto con la morte del poliziotto che aveva contribuito con il suo operato al loro arresto; tanto si trae dalla circostanza, incontrovertibile, che il ricorrente sia rimasto nel proprio Paese per ben quattro anni prima di fuggire e dopo la morte del padre, senza subire ritorsioni di sorta; che alcuna vessazione reale si fosse, nelle more, verificata in danno della madre.

In ogni caso genericamente viene individuato l'agente asseritamente persecutorio ed, in disparte l'assenza di qualsivoglia prova documentale dei fatti narrati, del tutto inverosimili risultano le dichiarazioni rese circa il contenuto delle minacce ricevute, per il tramite della madre, e circa le relative modalità (tramite sms inviati al telefono di quest'ultima, reiteratisi anche dopo che quest'ultima aveva tante volte cambiato numero di telefono).

Ad essere prospettata, in assenza di riferimenti puntuali a soggetti ed enti riconducibili al potere politico, è, a ben vedere, una fattispecie con risvolti di diritto penale, esclusivamente interno, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe anzitutto dovuto richiedere l'intervento protettivo delle autorità locali.

Sicché, la domanda tesa al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007 non merita positiva deliberazione.

IV.- Insussistenti, all'attualità, anche i presupposti di cui agli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007. Alla stregua di tale normativa, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) *“la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”*. Inoltre, è stato precisato nella



menzionata decisione giurisdizionale che *“qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso”* non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Orbene, né in sede amministrativa né nel corso del presente giudizio sono emersi elementi di prova idonea che inducano a dubitare della circostanza che il ricorrente provenga dall’Egitto; in proposito, lo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell’area territoriale di riferimento non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità.

Sulla scorta delle informazioni sul Paese d’origine del richiedente desumibili dal report tratto dal sito www.viaggiareassicuri.it, aggiornato al 23/7/2020, ed in corso di validità, si ricava come *“dopo i rivolgimenti politico-sociali succedutisi agli eventi del gennaio 2011, e i numerosi episodi di matrice terroristica degli anni seguenti, si assiste più di recente a un relativo e progressivo miglioramento delle condizioni complessive di sicurezza del Paese. Permangono tuttavia particolari criticità in alcune aree, e un rischio generico di manifestazioni e attentati, non prevedibili, su tutto il territorio”*.

Con particolare riferimento a fenomeni di matrice terroristica si legge che *“Il Paese è stato oggetto negli ultimi anni di nuovi attentati terroristici, anche con numerose vittime, prevalentemente contro luoghi di culto (es. Cattedrale di San Marco ad Alessandria, Chiesa coptoortodossa di Tanta, Cattedrale Copta del Cairo, Moschea Al-Rawdah a Bir Al-Abed, attacco a un autobus di pellegrini copti nella regione di Minya), obiettivi istituzionali e forze di sicurezza. Alcuni attacchi sono stati condotti di recente anche nell’area della Capitale (autobomba nel centro del Cairo; assalto ad un bus turistico nei pressi delle Piramidi di Giza; attentato suicida nel quartiere di AlGamaliya non distante dalla Moschea di Al Azhar e dal mercato di Khan El Khalili). Di conseguenza, è stato proclamato su tutto il territorio egiziano lo stato di emergenza”*

Nel citato report, viene, infine precisato che le aree di maggiore rischio, per la sicurezza, si collocano nella penisola del Sinai, con particolare riferimento alla regione di confine con la striscia di Gaza: *“La situazione è molto tesa nella penisola del Sinai con particolare riferimento alla regione al confine con la Striscia di Gaza, teatro di recenti e frequenti attacchi terroristici contro postazioni delle forze di sicurezza egiziane e contro luoghi di culto da parte di ben organizzate cellule jihadiste attive in quell’area da tempo. Il 9 febbraio 2018 ha avuto inizio l’operazione anti-terrorismo su larga scala “Sinai 2018”, tuttora in corso, concentrata sul Sinai centro-settentrionale ma estesa anche al Delta del Nilo, al Deserto Occidentale e alle acque territoriali egiziane. Altro fattore di rischio nella Penisola del Sinai è legato alla presenza di tribù beduine che si sono in passato rese responsabili di atti di intimidazione e di violenza anche nei confronti di turisti”*.



Anche il rapporto mondiale del 2020 dell'Egitto, stilato dall'Osservatorio per i diritti umani (consultabile sul seguente link <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/egypt>) conferma che l'area di maggiore instabilità del Paese interessa, in particolar modo, la penisola del Sinai: *“Le forze di sicurezza egiziane, principalmente l'esercito, così come i militanti affiliati all'ISIS, hanno commesso gravi e diffusi abusi nel Nord Sinai, alcuni dei quali equivalgono a crimini di guerra, poiché il conflitto si è intensificato alla fine del 2013. Human Rights Watch ha documentato numerosi indiscriminati e forse illegali attacchi aerei e terrestri da parte delle forze di sicurezza. Human Rights Watch ha anche documentato 50 casi di arresti arbitrari, di cui 39 sono probabilmente scomparsi con la forza; almeno 14 sono scomparsi da tre o quattro anni. Entrambe le parti hanno compiuto omicidi extragiudiziali. Dal 2014, Human Rights Watch ha documentato 20 uccisioni extragiudiziali di residenti da parte delle forze governative”*.

La localizzazione del conflitto nella penisola del Sinai è attestata, infine, anche dal *“Rapporto Nazionale del 2019 sulle pratiche dei diritti Umani: Egitto”* consultabile sul portale ECOI.NET (al seguente link <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/egypt/>) laddove viene riportato che *“Il conflitto nel Sinai del Nord che ha coinvolto forze di sicurezza governative, organizzazioni terroristiche e altri gruppi armati (tra cui milizie e bande criminali) è continuato. Secondo i media, almeno 59 truppe sono state uccise in attacchi a posizioni governative o in operazioni antiterrorismo. Gruppi di diritti e media internazionali hanno riferito che le forze armate hanno usato violenza indiscriminata durante operazioni militari con conseguente uccisione di civili e distruzione di proprietà. Il governo ha continuato a imporre restrizioni ai viaggi dei residenti del Nord Sinai nell'Egitto continentale e al movimento all'interno del Governatorato del Nord Sinai. Durante l'anno le forze armate hanno avviato alcuni progetti di sviluppo, come la costruzione di case e un impianto di dissalazione.*

Il governo ha severamente limitato l'accesso per i media al Nord Sinai. Ha organizzato due viaggi separati per la stampa straniera nella regione nel 2018, ma da allora non ci sono stati nuovi viaggi. Vi sono state continue segnalazioni di carenze periodiche di cibo, carburante e altre forniture a seguito di restrizioni di sicurezza”.

L'esame delle citate ed accreditate fonti interne ed internazionali, consente, quindi, di escludere che in Egitto, specie con riferimento all'area geografica di provenienza del ricorrente, corrispondente al governatorato di Sharkia, distante dai luoghi di maggiore instabilità del Paese, la sussistenza di un livello di violenza di diffusività tale da risultare indiscriminata e da porre in pericolo una persona per la sua mera presenza fisica; circostanze che conducono a negare, pertanto, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007.

V.- A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla censurata mancata adozione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008).

Preliminarmente, occorre precisare che la suddetta istanza deve essere valutata alla luce della normativa *ratione temporis* vigente al momento della sua presentazione.

Come chiarito, infatti, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione *“In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello*



costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge". (Cass. Sezioni Unite n. 29459/2019).

Si osserva, al riguardo, che l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

La Suprema Corte ha descritto, in tempi più recenti, tale forma di protezione alla stregua di una misura atipica, residuale e idonea ad integrare, in aggiunta allo status di rifugiato e di persona beneficiaria della protezione sussidiaria, l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definitivo dall'art. 10 Cost. (cfr. Cass. n. 15466/2014); sul piano del contenuto si è colto come la misura di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998 si riferisca a quelle "situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, ecc.)".

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato "un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che la lesione o la messa in pericolo dei diritti inviolabili dell'uomo nel paese di origine, ex art. 2 Cost., ancorché non siano direttamente incidenti sul soggetto, poichè in tal caso varrebbero a fondare il riconoscimento di una delle altre due protezioni, abbiano una incidenza potenziale ed indiretta sull'interessato, razione personae" (cfr., in proposito, Cass. n. 420 del 13/01/2012), postulando, dunque, la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali. Di recente, la Cassazione ha precisato che "in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia



realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza" (Cass. n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01).

Orbene, nel valutare i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, assume valenza decisiva la circostanza che il ricorrente abbia instaurato una stabile relazione affettiva con una cittadina italiana, dalla cui unione, come provato dall'estratto di nascita depositato telematicamente, è nata, in data [REDACTED], una bambina che, a conferma della paternità del richiedente, ne porta il cognome.

Ciò posto, la tutela dell'unità familiare e dell'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, valori riconosciuti espressamente sia a livello costituzionale agli art. 2 e 32 Cost., sia a livello sovranazionale (art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali; art. 33 della Carta Europea dei diritti fondamentali), integrano, senza dubbio, un diritto fondamentale, meritevole di protezione.

A corroborare, ulteriormente, la fondatezza dell'istanza contribuisce il buon percorso sociale e lavorativo che l'istante ha intrapreso in Italia, occupandosi sia di lavori agricoli come bracciante sia di natura edile sin dal 9 ottobre 2018 (seppur in modo discontinuo), nonché adoperandosi per lo sviluppo di una buona socialità e per l'apprendimento della lingua italiana (sia livello sociale, come si evince dal conseguimento del certificato di conoscenza della lingua italiana per un livello pari a quello A2, e dal contenuto positivo della relazione psicologica, redatta dal medico della O.N.G. "[REDACTED]", presso il centro di accoglienza ove è ospitato il ricorrente).

È evidente, pertanto, che [REDACTED] giunto in Italia, ancora minorenne, all'età di circa diciassette anni, padre di una bambina, avuta da una compagna italiana a cui ha dichiarato di essere legato stabilmente, il quale ha, altresì, intrapreso un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa, laddove dovesse fare rientro nel proprio Paese d'Origine andrebbe incontro ad una grave situazione di vulnerabilità personale sotto il profilo soggettivo e di potenziale rischio per l'esercizio dei propri diritti fondamentali. Per tali ragioni, si reputa meritevole di tutela la subordinata istanza di accoglimento della protezione per motivi umanitari e, per l'effetto, può essere accordato al ricorrente un permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'art. 1, co. 9, del d.l. 113/2018.

VI. – In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:



- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che [redacted] (alias [redacted]) ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali;
- 2) spese interamente compensate;
- 3) dispone come da separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione del compenso per la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.06.2020.

Il Giudice rel.

Valentina D'Aprile

Il Presidente

Antonio Costantini

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Enzo Davide Ruffo

